

ALB?



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

CONCESSIONE EDILIZIA N. 08 / 2011 VARIANTE

Pratica n. 30/07

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 12/08/2010 prot. 17509 dai sigg. Leotta Concetto nato a Acireale il 20/05/1968 C.F. LTT CCT 68E20 A028Q e Arcidiacono Maria Grazia nata ad Acireale il 28/11/1971 C.F. RCD MGR 71S68 A028I entrambi residenti in Acì Sant'Antonio in Via A. Maugeri n° 221 nella qualità di proprietari, per ottenere il rilascio della Concessione Edilizia in variante per i lavori di realizzazione di un edificio per civile abitazione da sorgere in Via Scalazza Grande, sul terreno censito in catasto al fg. 13 part. 35, ricadente in Z.T.O. C/3 (edilizia stagionale);

VISTA la concessione edilizia n. 14/2010 del 29/04/2010;

VISTO il progetto dei lavori allegato alla predetta istanza, redatto dal Dott. Arch. Di Giovanni Giuseppe;

VISTA integrazione documenti del 31/03/2011 prot. 6985;

VISTI il parere dell'Ufficio Urbanistica del 06/12/2010;

il parere della C.C.E. espresso nella seduta del 07/12/2010 verb. n. 83/2;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario in data 26/11/2010;

VISTI il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

VISTI la Legge urbanistica n° 1150 del 17-8-1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; la Legge n°10 del 28-01-1977, la L.R. n° 71 del 27-12-1978, il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

VISTA la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri concessori;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12/07/1991;

VISTO l'attestazione di avvenuto versamento € 150.00 per diritti di segreteria;

VISTO l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area a parcheggio rogato il 25/03/2011 Dott. Francesco Grassi Bertazzi reg.to a Giarre il 28/03/2011 al n. 1613;

VISTO l'atto di vendita notaio Marco Cannizzo del 30/10/2009 rep. 43769 registrato a Catania il 16/11/2009 al n. 25129 e trascritto a Catania il 17/11/2009 al n° 61230 del Registro Generale e al n° 39412 del Registro Particolare dal quale si evince che i richiedenti hanno titolo per ottenere la Concessione edilizia;

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

sigg. Leotta Concetto nato a Acireale il 20/05/1968 C.F. LTT CCT 68E20 A028Q e Arcidiacono Maria Grazia nata ad Acireale il 28/11/1971 C.F. RCD MGR 71S68 A028I entrambi residenti in Acì Sant'Antonio in Via A. Maugeri n° 221, proprietari dell'immobile oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori di variante relativi alla costruzione di un edificio per civile abitazione in Via Scalazza Grande, sul terreno censito in catasto al Fg. 13 part. 35, della estensione complessiva di mq. 1.534,00 dei quali mq. 1.078,60 ricadenti in Z.T.O. "C3" e mq. 438,20 ricadenti in zona di Verde di Rispetto. La superficie del terreno interessato dall'intervento totalmente asservita, è di mq. 1.078,60 con una superficie coperta di progetto pari a mq. 102,90 ed un volume urbanistico pari a mc. 682,00 secondo il progetto costituito da n. 4 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro 566,20 a norma della Delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: V.C.Y. n° 0329 del 04/03/2011 di €. 566,20.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010, è di Euro 361,07. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: V.C.Y. n° 0330 del 04/03/2011 di €. 361,07

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori o/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile: dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV. FF. , Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali


Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni; - che vengano rispettate tutte le prescrizioni previste nella concessione edilizia originaria

Li, **18 APR. 2011**

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



Il Dirigente Settore Urbanistica
(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)



RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 14-04-11 consegnandone copia nelle mani del sig. Ancidione Maria nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 18-04-11

Il Concessionario

